

## Articolo 9

Sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione e formazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007)

1. L'ISPESL e l'INAIL sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano in una logica di sistema con il Ministero della salute il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'ISPESL e l'INAIL sono vigilati dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale i quali nominano un membro ciascuno all'interno dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

3. L'ISPESL e l'INAIL operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà tra i due enti, le seguenti attività:

a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;

b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2 comma 1, lettera n), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ;

c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità dei criteri e modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;

f) promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari;

g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;

h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;

i) elaborazione e raccolta delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s);

l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t);

m) contributo al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.

4. L'INAIL svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

b) promuove e concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della Salute e con l'ISPESL;

c) eroga, direttamente per mezzo delle proprie strutture e con oneri a proprio carico, ai sensi dell'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e

dell'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestazioni sanitarie comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, garantendo, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute.

5. I funzionari dell'INAIL che, nello svolgimento delle attività di consulenza di cui ai commi precedenti, riscontrino violazioni alla normativa sull'igiene e la sicurezza del lavoro non hanno l'obbligo di denuncia di cui agli artt. 331 CPP e 365 CP o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate.

6. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico nazionale di ricerca e sperimentazione del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza del lavoro e promozione e tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai quali fornisce assistenza nella elaborazione dei Piani per la prevenzione nazionali e regionali.

7. L'ISPESL opera attraverso proprie strutture centrali e territoriali garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

a) contribuisce al monitoraggio delle azioni poste in essere in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla verifica dei livelli essenziali di assistenza in materia;

b) accede nei luoghi di lavoro per compiere rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle Regioni;

c) esercita attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale;

d) partecipa di diritto a comitati, commissioni e consulte in materia di prevenzione e promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a livello nazionale e locale;

e) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;

f) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s);

g) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, anche con l'apporto di organismi e di strutture di ricerca, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;

h) coordina il Network Nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di Focal Point italiano nel Network informativo dell'Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

i) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del Mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;

l) svolge attività di Organismo Notificato (Accreditamento n. 100) per Attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla Sorveglianza del Mercato;

m) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime.

n) supporta il Servizio Sanitario Nazionale fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

o) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.